CONSIGLIO DI BACINO
VALLE DEL CHIAMPO

Sede legale: Piazza Libertà 12 36071 Arzignano (VI)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 19 del 26/06/2015

AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI E DI CONSULENZA CONESSI A PROBLEMATICHE DETERMINATE DALLA RISCONTRATA PRESENZA DI ACIDO PERFLUOROOTTANICO (PFOA), DI ACIDO PERFLUOROOCTANSULFONICO (PFOS) E DI SOSTANZE PERFLUOROALCHILICHE (PFAS).

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che :

- il Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione, Ufficio IV, con nota in data 10.5.2013, indirizzata alla Regione Veneto, ha dato comunicazione della presenza di sostanze perfluoroalchiliche nelle acque superficiali e potabili in diversi comuni veneti, tra i quali alcuni rientranti nell'ambito territoriale ottimale della Valle del Chiampo, in concentrazioni definite "preoccupanti" in punti di erogazione pubblici e privati;
- l'Istituto Superiore della Sanità, con parere in data 7.6.2013, pur non evidenziando l'esistenza di un rischio immediato per la popolazione esposta, afferma che la situazione potrebbe comportare un rischio potenziale per la salute umana consigliando l'adozione di misure di trattamento delle acque potabili per l'abbattimento delle sostanze perfluoroalchiniche e di prevenzione e controllo della filiera idrica sulla contaminazione delle acque destinate al consumo umano nei territori interessati;
- con successivo parere in data 18.3.2015, l'istituto Superiore di Sanità in merito alla eventuale contaminazione di alimenti evidenzia che allo stato attuale non è possibile fornire l'indicazione di "tenori massimi", ancorché provvisori e/o indicativi, per alcuna sostanza perfluoroalchilica, perché il livello delle conoscenze non lo consente, ma ritiene opportuno procedere con una campagna di monitoraggio al fine di valutare se i livelli di concentrazione riscontrati evidenzino una concentrazione anomala della catena alimentare ed effettuare una stima del rischio conseguente;
- la Regione Veneto ha invitato gli enti gestori del servizio idrico integrato a porre in essere tutte le misure necessarie a tutela della qualità della risorsa idrica distribuita, quali: campagne analitiche, individuazione di eventuali fonti di approvvigionamento alternative, dotazione degli apprestamenti tecnologici atti a ridurre in maniera significativa la presenza di sostanze indesiderate nelle acque di rete e che tali azioni sono state prontamente attivate da parte dei gestori,mediante installazione di idonei dispositivi di filtraggio, chiusura dei pozzi contaminati e opportune opere di interconnessione per abbattere le concentrazioni riscontrate;
- a fronte delle criticità rilevate, la strategia individuata nel programma degli interventi approvata per la società Acque del Chiampo S.p.A. per ridurre al minimo la concentrazione di contaminanti PFAAs nell'acqua erogata dai pubblici acquedotti, è stata quella di prevedere l'installazione di sistemi di filtrazioni a carbone attivo, oltre che la previsione di interventi di interconnessione per favorire l'approvigionamento da fonti più sicure con una spesa già sostenuta direttamente dalla società di € 745.000,00 per una previsione complessiva di oltre € 2.500.000,00;
- i Comuni coinvolti dalla presenza di sostanze perfluoroalchiliche, in via precauzionale , per garantire e tutelare la salute della popolazione nell'utilizzo delle acque sotterranee prelevate con pozzi privati ad uso potabile hanno adottato l'ordinanza sindacale con l'indicazione delle analisi obbligatorie da produrre per i parametri da ricercare;

ATTESO che il Consiglio di Bacino, in relazione al rilevante fenomeno di inquinamento ambientale è interessato ad una valutazione globale ed oggettiva che partendo da un'analisi del profilo chimico-tossicologico dell'acido perfluoroottanico (PFOA), dell'acido perfluorooctansulfonico (PFOS) e delle sostanze perfluoroalchiliche (PFASs), con particolare riferimento alle patologie umane e animali ritenute associabili alle esposizioni a dette sostanze, attraverso l'analisi dei profili giuridici associati, l'assistenza giuridica nei procedimenti amministrativi pertinenti e nei provvedimenti da adottare, definisca le azioni necessarie a tutela delle acque ed individui il responsabile o i responsabili dell'inquinamento ambientale rilevato;

VISTA la legge regionale n. 17 del 27/04/2012, con la quale, in attuazione dell'art.2, comma 186-bis, della legge n. 191/2009, la Regione Veneto ha stabilito che le funzioni amministrative relative alla programmazione e controllo del servizio idrico integrato di cui agli art.147 e seguenti del D. Lgs. n. 152/2006 sono esercitate per ciascun Ambito territoriale ottimale da enti di regolazione denominati Consigli di bacino;

DATO ATTO che:

1. In data 29/10/2012, a seguito della sottoscrizione della convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'ATO Valle del Chiampo, si è formalmente costituito il Consiglio di Bacino Valle del Chiampo;
2. con successivi decreti del Presidente della Giunta regionale n. 218 del 21/12/2012 e n. 29 del 22/03/2013, in considerazione del fatto che il trasferimento delle competenze dalle precedenti Autorità d'Ambito territoriale ottimale ai nuovi Consigli di Bacino non era ancora completato alla data del 31/12/2012, data di soppressione delle Autorità d'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato, sono stati nominati Commissari straordinari per il completamento della costituzione dei nuovi enti, a decorrere dal 1.1.2013 fino alla data del 30.06.2013;
3. In data 24/06/2013, entro i termini previsti dai decreti regionali citati al punto precedente, a seguito dell'avvenuta elezione dei propri organi istituzionali, ossia del Comitato istituzionale e del Presidente, il Consiglio di Bacino Valle del Chiampo è divenuto operativo;
4. **La procedura costitutiva del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo si è positivamente conclusa entro la scadenza degli incarichi commissariali in data 24/06/2013**, che è dunque la data di riferimento da considerare anche ai fini dell'applicazione delle normative transitorie in materia di finanza pubblica in particolare per quanto attiene a:
    - Assunzioni e spesa di personale (art.9, comma 36, del D.L. 78/2010);
    - Patto di stabilità interno degli enti locali (art. 31, comma 23, della Legge 183/2011);

VISTO che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 173-2012, ha precisato con riferimento alla disposizione contenuta nell'art.9, comma 36, del D.L. 78/2010 che:

- La norma non prevede alcun limite al proprio ambito soggettivo di applicabilità, riferendosi genericamente agli "enti di nuova istituzione", e non consente un'interpretazione che restringa l'operatività della disposizione ai soli enti statali;
- Le disposizioni dettate dall'art. 9, comma 36, del D.L. n. 78 del 2010 sono complementari alle limitazioni alle assunzioni da parte di pubbliche amministrazioni contenute nelle generali disposizioni della legislazione statale di principio in materia. In effetti, esse mirano ad evitare che quelle limitazioni (che riguardano le amministrazioni già esistenti) siano eluse mediante l'istituzione di nuovi enti che possano procedere ad indiscriminate nuove assunzioni. Pertanto, l'art.9, comma 36, del D.L. n.78 del 2010 partecipa della natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica;

ATTESO che la disciplina attualmente vigente in materia di vincoli di spesa per studi e incarichi di consulenza è la seguente:

- art.6, comma 7, D.L. 78/2010: taglio dell'80% della spesa annua sostenuta dalla PA per studi e incarichi di consulenza **nell'anno 2009** per il triennio 2011/2013;
- art.1, comma 5, D.L. 101/2013: La spesa annua per studi e incarichi di consulenza non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80% del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75% dell'anno 2014, così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- art. 14, comma 1, del D.L. 66/2014: fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in particolare le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, a decorrere dall'anno 2014, non si possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, **come risultante dal conto annuale del 2012**, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

ATTESO che detti vincoli non risultano oggettivamente applicabili al Consiglio di Bacino la cui costituzione (24/06/2013) è successiva agli anni di riferimento normativamente previsti per il calcolo dei detti limiti (2009 e 2012) ed il primo bilancio si riferisce all'esercizio 2013;

RITENUTO necessario affidare un incarico di studio e consulenza per la valutazione del profilo chimico-tossicologico dell'acido perfluoroottanico (PFOA), dell'acido perfluorooctansulfonico (PFOS) e delle sostanze perfluoroalchiliche (PFASs), con particolare riferimento alle patologie umane e animali ritenute associabili alle esposizioni a dette sostanze, alla luce delle attuali conoscenze tecnico –scientifiche e con la definizione dei

possibili scenari espositivi e i bersagli delle possibili contaminazioni delle matrici ambientali ad opera di dette sostanze;

RITENUTO , altresì, necessario affidare un incarico professionale per l'analisi dei profili giuridici associati, la consulenza e assistenza giuridica nei procedimenti amministrativi pertinenti e nell'individuazione dei provvedimenti da adottare secondo la vigente normativa, nonché per l'assistenza e consulenza giuridica ai fini della determinazione di un modello causale che individui il responsabile o i responsabili e l'eventuale difesa giudiziale presso le competenti Autorità Giudiziarie;

VISTO che gli affidamenti dei suddetti incarichi per le problematiche determinate dalla riscontata presenza delle sostanze più volte richiamate, ai sensi dell'art.7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 avviene nel rispetto delle seguenti condizioni normativamente richieste:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente;
- deve essere accertata preliminarmente l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

VISTA la deliberazione del Comitato istituzionale n. 06 del 20/12/2013 con la quale, in attuazione dell'art.7, comma 6-ter, del TUPI è stato approvato il regolamento per la disciplina di incarichi di collaborazione esterna;

VISTO in particolare l'art.9, comma 1, lettera c) del citato Regolamento il quale per l'assegnazione degli incarichi in questione consente di prescindere dall'esperimento della procedura comparativa nei casi di assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della prestazione in relazione ad un evento eccezionale;

VISTO, altresì, l'art. 5 del citato Regolamento che prevede l'esclusione dal campo di applicazione delle disposizioni per gli incarichi professionale conferiti per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'ente o ad essi connessi, soggetti a specifica regolamentazione;

ACQUISITE in proposito le seguenti disponibilità :

- dott.ssa Raffaella Butera, Medico Chirurgo, specialista in farmacologia (indirizzo Tossicologia), laureata con lode presso l'Università di Pavia nel 1991, che presenta i necessari requisiti di studio ed esperienza specifici, così come si evince dal curriculum vitae;
- Avv. Marco Tonellotto, avvocato penalista specializzato in diritto ambientale, laureato presso l'Università di Bologna nel 1990;

VISTI: il preventivio agli atti al prot. n. 168 del 19/06/2015 , con il quale la dott.ssa Raffaella Bufera si è resa disponbilile ad assumere l'incarico per un importo di € 3.500,00 oltre IVA per l'analisi della documentazione, l'approfondimento della letteratura tecnico- scientifica e la stesura di una relazione oltre € 400,00 (IVA esclusa) per ogni incontro presso la sede del Consiglio di Bacino ed il preventivo con il quale l'Avv. Marco Tonellotto si è reso disponibile ad assumere l'incarico per un importo di € 10.000,00 (oltre IVA 22% e cassa), contabilizzati a tariffa oraria secondo l'articolazione contenuta nel preventivo ed in base alle effettive prestazioni erogate per un costo complessivo stimato di € 17.500,00 compelssivo;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di affidare l'incarico di studio e consulenza per la valutazione del profilo chimico-tossicologico dell'acido perfluoroottanico (PFOA), dell'acido perfluorooctansulfonico (PFOS) e delle sostanze perfluoroalchiliche (PFASs), con particolare riferimento alle patologie umane e animali ritenute associabili alle esposizioni a dette sostanze, alla luce delle attuali conoscenze tecnico –scientifiche e con la definizione dei possibili scenari espositivi e i bersagli delle possibili contaminazioni delle matrici ambientali ad opera di dette sostanze alla dott.ssa Raffaella Bufera, Medico Chirurgo, specialista in farmacologia (indirizzo Tossicologia) alle condizioni in premessa riportate;

2. di affidare un incarico professionale per l'analisi dei profili giuridici associati, la consulenza e assistenza giuridica nei procedimenti amministrativi pertinenti e nell'individuazione dei provvedimenti da adottare secondo la vigente normativa, nonché per l'assistenza e consulenza giuridica ai fini della determinazione di un modello causale che individui il responsabile o i responsabili e l'eventuale difesa giudiziale presso le competenti Autorità Giudiziarie, all'Avv. Marco Tonellotto, Avvocato penalista specializzato in diritto ambientale alle condizioni in premessa riportate;

3. Di impegnare a tal fine la somma complessiva di **€ 17.500,00** (comprensiva di IVA 22% e cassa);
4. Di imputare la suddetta spesa all'intervento 101020300-10 – prestazioni di servizi – struttura operativa del Bilancio di Previsione 2015 impegno n. 48 /2015 codice 1551;
5. di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 53, comma 14 ultima parte del L.Lgs. 165/2001 e a quanto previsto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013.

Arzignano, lì 26/06/2015

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Alessandra Maule

Visto del Responsabile del Servizio Finanziario di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria impegno indicato nel dispositivo.

lì, 26/06/2015

Il Responsabile Servizio Finanziario

Pubblicata all'albo del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo per quindici giorni consecutivi dal 26/06/2015 al 11/07/2015 L'Addetto	Esecutiva il 26/06/2015 Il Direttore Alessandra Maule